

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Segretario f.f.
- Avv. Paolo BERRUTI	Componente
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Bruno GRIMALDI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. C.C. avverso la decisione in data 22/6/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. C.C. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. M. C. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Michele Salazar;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con deliberazione del 22 giugno 2011, depositata il 5 luglio successivo, il COA di Grosseto - a conclusione del procedimento n. 6/2010 - riteneva l'avv. C.C. responsabile della seguente incolpazione: *“avere, in qualità di legale del signor S. P., marito dell'avv. T. A., e nell'ambito della controversia avente ad oggetto la separazione personale tra i coniugi P.- A., corrisposto, in merito alla definizione delle condizioni di separazione tra i coniugi, con l'avv. A. ricorrendo ripetutamente -in violazione di elementari regole di riservatezza, riflettentesi in una violazione del dovere deontologico di correttezza- alla forma della comunicazione via telefax presso il di lei Studio professionale, ancorché invitato, sin dal 12.12.2007, a utilizzare, per detto tipo di comunicazioni, l'indirizzo e_mail personale dell'avv. A.. In Grosseto fino al 20 aprile 2009”*, e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il procedimento era stato avviato dal COA a seguito di esposti del 25 marzo 2008 e del 21 aprile 2009 con i quali l'avv. T. A. aveva lamentato l'invio al proprio Studio mediante fax da parte dell'avv. C. di corrispondenza riservata che avrebbe dovuto pertanto essere assoggettata alla trasmissione per via telematica all'indirizzo email della destinataria come dalla stessa espressamente chiesto al collega con email del 12 dicembre 2007.

Avverso detta deliberazione, notificata il 14 luglio 2011, l'avv. C.C. ha proposto rituale e tempestivo ricorso a questo CNF, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi così rubricati: *“1. Insussistenza del dovere di riservatezza”; 2. Insussistenza della violazione del dovere di correttezza”*.

Sostiene il ricorrente, con il primo motivo, che il dovere di riservatezza a cui è tenuto l'avvocato è posto a tutela del proprio cliente (che nel caso in questione era il sig. P.) e non già a tutela della controparte (avv. T. A.), mentre il COA aveva fatto riferimento nell'incolpazione alla tutela della riservatezza di quest'ultima nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, che avrebbero potuto prendere visione della corrispondenza pervenuta al suo Studio a mezzo fax.

Contesta il ricorrente che l'invio dei fax allo studio dell'avv. A. (si tratta di tre fax spediti il 21 marzo 2008, il 10 aprile 2009 e il 21 ottobre 2009) abbia potuto violare siffatta riservatezza considerato che i dipendenti ed i collaboratori della Collega erano certamente a conoscenza della situazione riguardante il giudizio di separazione di quest'ultima dal marito e sottolinea che nessuna prova è stata addotta o fornita dell'aumento del rischio di violazione della riservatezza che l'invio dei fax (gli ultimi due diretti all'avv. A. quale difensore di se stessa) aveva realizzato rispetto alla comunicazione per posta elettronica,

atteso che anche questa sarebbe stata consultabile dai predetti dipendenti e collaboratori, in quanto l'indirizzo e_mail era quello ufficiale dello Studio e non quello personale dell'avv. A..

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che nessuna dimostrazione è stata data sulla intenzionalità dell'uso del fax finalizzato a danneggiare l'avv. A., intenzionalità comunque da escludere nel proprio comportamento e lamenta che il COA non ha considerato, oltre a siffatto elemento, le minime dimensioni della vicenda, il carattere "scusabile" della dimenticanza di procedere alle comunicazioni secondo le modalità indicate dall'avv. A. dovuta al lungo protrarsi della vicenda e all'atteggiamento del "contraddittore".

Precisa al riguardo che sui fax, ad eccezione di quello del 21 marzo 2008, peraltro di contenuto generico, era stata apposta la dicitura "riservata personale" e che dello strumento del fax avevano fatto uso in più occasioni nel periodo dal 5 dicembre 2007 al 23 giugno 2009 entrambi gli avvocati, sicchè pretestuosa doveva considerarsi la segnalazione dell'avv. A. al Consiglio dell'Ordine di Grosseto del comportamento scorretto da costei infondatamente attribuitogli.

Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La vicenda che ha dato origine al procedimento disciplinare n. 6/08 nei confronti dell'avv. C.C., conclusosi con l'impugnata deliberazione, prende l'avvio dalla "segnalazione/esposto" presentata al COA di Grosseto dall'avv. T. A. il 4 febbraio 2008, cui facevano seguito una seconda "segnalazione/esposto" del 21 marzo 2008 (depositata il 25 marzo 2008) e una "integrazione" del 21 aprile 2009.

Con la segnalazione/esposto del 4 febbraio 2008 l'avv. A. lamentava che l'avv. C. aveva tenuto un comportamento deontologicamente non corretto nel procedimento di separazione personale instaurato da essa A. contro il proprio marito sig. S. P. ed indicava le norme che a suo giudizio erano state violate dal collega (art. 22, Il cpv., per non avere quest'ultimo avvisato il Consiglio della presentazione della memoria di costituzione nel predetto giudizio di separazione; art. 20, per avere usato in detta memoria espressioni sconvenienti e offensive).

Il Consiglio riteneva insussistenti dette accuse e non dava alcun seguito all'esposto anche perchè l'avv. C. aveva dato prova di averlo avvisato dell'imminente deposito della memoria difensiva nell'interesse del proprio cliente nel suddetto giudizio di separazione. Detta memoria, inoltre, non conteneva espressioni né sconvenienti né offensive.

L'incolpazione formulata dal COA di Grosseto il 25 maggio 2011 nei confronti dell'avv.

C.C. si riferisce quindi all'esposto del 25 marzo 2008 e all'integrazione del 21 aprile 2009, atti con i quali l'avv. A. lamentava l'invio al suo studio di fax in luogo della diversa modalità di comunicazione (posta elettronica) da lei richiesta al collega con email del 12 dicembre 2007.

Per verificare la correttezza dell'impugnata deliberazione del COA è necessario procedere ad una completa ricostruzione dei fatti ai quali fa riferimento il capo di incolpazione.

Tali fatti riguardano il giudizio di separazione personale promosso nel 2007 davanti al Tribunale di Grosseto dall'avv. T. A. contro il proprio marito sig. S. P..

In detto giudizio l'avv. A. era assistita dall'avv. L. C. e il marito dall'avv. C.C..

Gli avvocati Casini e C. comunicavano di regola, per esigenze di celerità, a mezzo fax nell'interesse dei rispettivi clienti.

Il contenuto dei fax aveva avuto ad oggetto in un primo momento il giudizio in corso e dal giugno 2008 in avanti le trattative per la trasformazione in consensuale della separazione giudiziale con le connesse condizioni economiche e di affidamento dei figli.

L'avv. C., come dallo stesso dichiarato, era stato autorizzato dall'avv. C. ad inviare i fax con lei scambiati anche all'avv. A.. Quest'ultima utilizzava lo stesso mezzo per comunicare con il proprio difensore avv. C. e con l'avv. C..

In data 14 settembre 2008 l'avv. A. revocava il mandato all'avv. C. e assumeva la difesa in proprio nel giudizio di cui si è detto. Di tale revoca dava comunicazione all'avv. C. a mezzo fax e quest'ultimo interrompeva i contatti con l'avv. C. mantenendoli tuttavia con l'avv. A., con la quale seguiva comunque a comunicare a mezzo fax, come in precedenza.

Tanto precisato può passarsi all'esame dei motivi di impugnazione.

Con il primo motivo l'Avv. C. lamenta l'insussistenza, nella fattispecie, di uno specifico dovere di riservatezza nei confronti della controparte. Secondo il ricorrente, infatti, il dovere di riservatezza dell'avvocato sarebbe posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente e non anche della controparte, tanto più con riferimento al rapporto tra quest'ultima e soggetti sottoposti alla sua sorveglianza, come i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax, ancorché rubricato come "riservato personale".

Anche ammettendo, tuttavia, l'esistenza di un simile dovere, l'Avv. C. sostiene, in punto di fatto, che la modalità di trasmissione via telefax delle comunicazioni con l'avv. A. non avrebbe realizzato una effettiva violazione della riservatezza di quest'ultima, giacché i collaboratori dello studio sarebbero stati già perfettamente a conoscenza della vicenda

relativa alla separazione, né sarebbe in alcun modo aumentato il rischio di violazione della riservatezza con l'uso del fax (in ragione, essenzialmente, dell'apposizione della dicitura "riservata personale"). L'indirizzo email era inoltre quello dello studio e non già quello personale della collega, e ciò consentiva l'accesso alla corrispondenza presumibilmente a tutti i collaboratori. Allo stesso tempo, l'Avv. A. avrebbe tenuto un comportamento ondivago rispetto alle modalità di comunicazione con l'Avv. C., rispondendo – pure a seguito della richiesta di comunicare via email – ai suoi fax, senza contestare la modalità di comunicazione. Infine, il COA non avrebbe tenuto conto dell'avvenuta apposizione della dicitura "riservata personale" sui fax oggetto dell'esposto, suscettibile – a detta del ricorrente – di realizzare efficacemente la protezione dell'interesse dell'esponente alla riservatezza delle comunicazioni.

Il motivo è fondato non essendo ravvisabile nel comportamento dell'avv. C. la violazione del dovere di riservatezza, atteso che lo stesso è posto dal codice deontologico a tutela della parte assistita.

In generale, si osserva che la giurisprudenza relativa al predetto dovere attiene prevalentemente alle fattispecie di cui all'art. 9 (*Dovere di segretezza e riservatezza*), 18 (*Rapporti con la stampa*) e 28 (*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*), sempre però con riferimento al rapporto tra professionista e cliente, e alle informazioni assunte in costanza di mandato, o al rapporto tra colleghi relativo alla produzione di corrispondenza in giudizio. Tale giurisprudenza non è applicabile al caso di specie, giacché l'A. non era cliente dell'avv. C., nè quest'ultimo aveva diffuso notizie a mezzo stampa, nè, infine, aveva prodotto in giudizio la corrispondenza scambiata con l'avv. Casini o con l'avv. A.. Mancano quindi in radice, nella vicenda in questione, i presupposti dell'incolpazione addebitata al ricorrente sotto il profilo della violazione del dovere di riservatezza.

Con il secondo motivo l'avv. C. lamenta l'insussistenza, nella fattispecie, della violazione del dovere di correttezza. Secondo il ricorrente il COA non avrebbe sufficientemente considerato, con riferimento a detta contestata violazione, gli elementi della non intenzionalità del comportamento di esso istante, l'assenza di dolo, le minime dimensioni della vicenda, il carattere "scusabile" della dimenticanza di procedere alle comunicazioni secondo le modalità indicate dall'avv. A., né aveva tenuto conto del lungo protrarsi della vicenda.

Anche detto motivo è fondato non essendo ravvisabile nel comportamento dell'avv. C. la violazione del dovere di correttezza tra colleghi.

Il COA non ha considerato, infatti, che dal 14 settembre 2008, data della revoca del mandato all'avv. C. da parte dell'A., con assunzione in proprio della difesa, l'avv. C. aveva facoltà di comunicare con il legale della controparte (e cioè con l'avv. A. che si difendeva in proprio) a mezzo fax, trattandosi di strumento di uso normale tra avvocati, peraltro già usato per comunicare con l'avv. Casini, precedente difensore dell'avv. A.. Stante ciò, l'avv. C. era pienamente legittimato alla trasmissione dei fax spediti all'avv. A. il 10 aprile 2009 e il 21 ottobre 2009 in quanto diretti – come in precedenza era avvenuto con l'avv. C. - alla persona che in quel momento rivestiva la qualità di legale della controparte, essendo del tutto irrilevante che avvocato e parte avversa fossero - nel 2009 - la stessa persona.

Contrariamente a quanto asserito dal COA di Grosseto nel capo di incolpazione, dove si parla di ripetute comunicazioni a mezzo fax, senza peraltro indicarne il numero né precisarne le date, l'unico episodio suscettibile di valutazione è costituito dal fax del 21 marzo 2008.

Orbene, stante la ridottissima entità del fatto, deve escludersi che la trasmissione di un solo fax abbia superato - in difetto di altri elementi - la soglia minima della rilevanza disciplinare sotto il profilo del dovere di correttezza tra colleghi per non avere il mittente ottemperato all'invito del dicembre 2007 dell'avv. A. - all'epoca soltanto parte - ad usare, in sostituzione del fax, la posta elettronica.

E' evidente che, rivestendo il 21 marzo 2008 l'avv. A. solo la qualità di parte, non può configurarsi – a stretto rigore – per l'invio del fax in questione al suo studio, alcuna violazione del dovere di correttezza tra avvocati, in quanto la comunicazione tra l'avvocato C. e la controparte (Tania A.), non solo riguardava i rapporti tra avvocati, ma era stata autorizzata nell'interesse dei litiganti e degli stessi difensori. Tant'è vero che lo scambio dei fax tra l'avv. C. (l'avv. C.) e l'avv. A. è stato frequente negli anni dal 2007 al 2009. In questo contesto, che va valutato nel suo complesso, l'invio di un fax, il cui contenuto, oltre ad essere generico, non è stato mai messo in discussione sotto il profilo deontologico, rimane al di sotto della soglia di apprezzamento sul piano disciplinare e comunque non realizza la violazione del dovere di correttezza tra colleghi (non rivestendo all'epoca l'A. la qualità di avvocato) che il COA ha addebitato al ricorrente.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto

P.Q.M.

Visti gli artt. 54 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578 e 59 e segg. R.D. 22 gennaio 1934 n.37, accoglie il ricorso.

Così deciso in Roma 23 gennaio 2014.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 giugno 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin